

banco dei deputati, o stia in questo posto. (*Bravo! — Approvazioni*).

È contro di costoro indirizzata l'opera nostra, non contro la scienza, non contro coloro i quali vogliono il miglioramento della umanità e la redenzione delle plebi. Chè anzi a questi possiamo associarci, possiamo insieme ricercare i mezzi per ottenere questi miglioramenti; e siano sicuri i miei avversari che non mi troveranno nelle riforme sociali, secondo ad alcuno. (*Approvazioni*).

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Onorevole Altobelli, si riservi sull'articolo 1° (*Rumori*).

Altobelli. (*Continuano i rumori*). Ho chiesto di parlare, e parlerò non ostante i rumori.

Quando il presidente del Consiglio per giustificare questo nuovo passo verso la reazione, affermava che i reati preveduti in questo disegno di legge non erano dalle leggi esistenti preveduti e repressi, naturalmente la maggioranza, offesa della mia così giusta interruzione, ferita nelle sue simpatie, mi ha gratificato dei suoi rumori. Ed allora io ho detto a quelli, che mi interrompevano, che non avevano letto gli articoli del Codice. Poichè, se avessero letto gli articoli 246 e 247 del Codice penale, gl'interruttori avrebbero compreso la ragionevolezza del mio diniego.

L'onorevole Crispi non può ignorare che negli articoli ricordati, come nell'articolo 24 dell'editto sulla stampa, non solo è preveduto il reato, che vuole reprimersi con l'articolo 1 del presente disegno di legge, ma è prevista anche la forma della sua perpetrazione, così come nell'articolo 1 del disegno di legge. Infatti negli articoli del Codice penale il legislatore adopera la locuzione *pubblicamente*, e nessuno ha mai creduto di sostenere che in questo avverbio non sia compresa anche l'istigazione a delinquere fatta *per mezzo della stampa*. E tanto meno si può questo dire dell'articolo 24 della legge sulla stampa.

Sicchè il reato dell'articolo 1 è previsto e represso dalle leggi vigenti; ma si è voluto far credere che si trattava di un nuovo reato, per nascondere lo scopo vero ed unico del progetto, consistente nell'exasperazione, da nessuna ragione giustificata, delle pene già comminate.

Col disegno di legge, però, l'onorevole Crispi e la Commissione sono andati assai più oltre del concetto da essi affermato nelle rispettive relazioni; poichè, mentre essi vole-

vano punire la propaganda anarchica, finiscono col punire chiunque istiga a commettere un reato qualunque, poichè nell'articolo 246 si parla di reato *in genere*, e nel 247 di *altri reati* oltre quelli di propaganda.

Voci. Chiusura! (*Rumori*).

Altobelli. Lo scopo politico vi ha fatto velo all'intelletto, trascinandovi oltre al fine proposto. Ed è poi strano quello che ha detto il presidente del Consiglio, che, cioè, si comprende perchè la propaganda fatta col mezzo del libro non sia punita, mentre, invece, deve essere severamente punita se si fa in un giornale. (*Rumori*). Questa non è che deplorabile casistica, non è che libidine di repressione e di reazione.

Presidente. Pongo a partito la chiusura della discussione, intendendo riservata la facoltà di parlare al relatore.

(*La chiusura è approvata*).

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Io posso riconoscere che il primo articolo di questo disegno di legge riguarda soltanto un aggravamento di pena. Ma, se riguarda soltanto un aggravamento di pena, in ciò appunto vi è la risposta ai discorsi degli onorevoli Ferri e Bovio. Sono due reati, che voi dite preveduti dal Codice; ed allora non avete ragione di parlare nè di socialismo, nè d'anarchia: avreste dovuto e potuto occuparvene quando avete discusso il Codice penale. Oggi noi diciamo che le pene stabilite dagli articoli 246 e 247 ci sembrano insufficienti, e che ci pare che sia opportuno di aggravarle. È egli conveniente che queste pene siano aggravate? Crede la Camera che l'istigazione a commettere delitti e l'apologia di fatti costituenti delitti, quando questi reati siano commessi per mezzo della stampa, siano oggi assai più pericolose che se fossero commesse con un altro mezzo qualunque? Ebbene, ciò che è parso a noi è parso anche a parecchie altre nazioni, le quali hanno creduto che le antiche disposizioni non fossero sufficienti a reprimere questi reati, quando siano commessi col mezzo della stampa. Sappete, onorevoli colleghi, qual esempio ha dato una parte soltanto della stampa? Io non voglio cercare quest'esempio nei miei ricordi, ove ce ne sono dei gravi; ma voglio cercarli in una sentenza di magistrato. E dico ciò, perchè uno dei nostri colleghi mi ha domandato perchè non abbiamo presentato i gior-